

Allegati 1

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (Sus scrofa) NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE

1) PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO NUMERICO

La gestione ed il controllo della popolazione di cinghiali nelle Aree protette regionali è perseguito attraverso l'attuazione di Metodi Ecologici, ovvero la gestione dei Fattori Limitanti. Ove questo non sia sufficiente o applicabile, lo stesso fine è perseguito attraverso l'attuazione di appositi "Piani di gestione e controllo numerico" o "Piani di prelievo" predisposti dagli Enti di gestione delle A.A.P.P. competenti per territorio.

Il Piano di gestione e controllo numerico, redatto in coerenza e sinergia sia con i piani di pari oggetto relativi ai territori contermini sia con le attività del C.F.S. e delle A.S.L. competenti per territorio, è deliberato dall'Ente di gestione ai fini dell'approvazione della Direzione regionale competente, ha validità triennale rinnovabile per un biennio ed è accompagnato da una relazione tecnico-scientifica.

Il Piano di gestione, ovvero Piano di prelievo è così articolato:

- Analisi di eventuali dati in possesso dell'Ente Parco: stime di consistenza, serie ed entità storica dei danni, comportamento stagionale, risultati dei precedenti piani di prelievo, eventuali ed auspicabili progetti di monitoraggio e studio della popolazione di cinghiale;
- suddivisione in aree a bassa ed alta criticità con allegata cartografia;
- motivi dell'inapplicabilità/inefficienza dei Metodi Ecologici e dell'insufficienza dei soli "fattori limitanti" (metodi di controllo indiretto);
- obiettivi del piano;
- modalità, tempistica, tecniche e strumenti di intervento e misure di sicurezza;
- entità, qualità del prelievo e, qualora non sia realizzabile un censimento visivo, gli indicatori (danni, sinistri, tracce, ecc..) rispetto ai quali si proporziona il prelievo;
- personale impiegato a vario titolo e loro formazione, individuazione delle responsabilità, ed impegno previsto;
- eventuale "programma di cooperazione straordinario"
- misure per il monitoraggio e la prevenzione dei danni;
- modalità di smaltimento dei capi abbattuti ed eventuali modalità di trattamento delle carcasse sul territorio di abbattimento;
- relazione in merito all'incidenza del piano di abbattimento sull'ecosistema dell'area protetta.

La relazione tecnico-scientifica è redatta da esperti in possesso della laurea in scienze naturali, agrarie o forestali, in medicina veterinaria, biologia ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario in materia faunistica - anche appartenente ad altro Ente di gestione delle aree della rete ecologica regionale (art. 2 L.R. 19/09). La relazione tecnico-scientifica inquadra e descrive la situazione ambientale, sociale ed economica dell'Area protetta sviluppando dinamica ed impatto della popolazione di cinghiale sull'ecosistema protetto.

Il Piano di prelievo è attuato dall'Ente di gestione dell'Area protetta competente per territorio. Per garantire la massima efficacia degli interventi l'Ente può attivare forme di collaborazione con le Province, il C.F.S., gli A.T.C. e i C.A. interessati al fine di integrare le rispettive azioni.

1.1) Aree ad Alta e bassa criticità

In considerazione delle specificità del territorio e tenuto conto delle esigenze socio-economiche proprie del contesto dell'Area protetta, l'Ente di gestione può suddividere il territorio gestito in aree a bassa e/o alta criticità prevedendo, se possibile, interventi diversificati:

- a) per aree a bassa criticità s'intendono quelle aree in cui la presenza del cinghiale non altera l'equilibrio biocenotico e delle attività antropiche: in questo caso gli interventi di controllo sono volti al mantenimento della struttura della popolazione garantendo, attraverso una gestione continuamente adattativa, la conservazione di un equilibrio corrispondente ad una soglia accettabile di impatto della specie;
- b) per aree ad alta criticità s'intendono quelle aree in cui la presenza del cinghiale è turbativa dell'equilibrio biocenotico e delle attività antropiche: in questo caso gli interventi sono volti alla riduzione della popolazione e devono prevedere un prelievo in grado di deprimere fortemente la dinamica demografica (prelievo differenziale nelle classi di sesso e di età).

2) PERSONALE IMPIEGATO

Gli interventi di controllo sono promossi e gestiti dall'Ente di gestione dell'Area protetta e possono essere attuati da:

- Personale di vigilanza dell'Ente (Guardiaparco) espressamente incaricato.
- Personale di vigilanza dell'Ente (Guardiaparco) formato, ai fini della certificazione sanitaria, ai sensi del Reg. CEE 853/2004.
- Personale tecnico e tecnico-faunistico dipendente dell'Ente, o consulenti tecnico-faunistici incaricati e loro collaboratori;
- Personale del Corpo Forestale dello Stato;
- Personale di vigilanza dipendente delle Amministrazioni Provinciali;
- Personale ausiliario esterno definito con la qualifica di "selecontrollore";
- Personale ausiliario esterno o "selecontrollore" formato, ai fini della certificazione sanitaria, ai sensi del Reg. CEE 853/2004;
- Personale ausiliario esterno definito con la qualifica di "conduttore di cane limiere e/o da traccia" per le operazioni di girata e/o ricerca su traccia dell'animale ferito. I conduttori durante lo svolgimento delle attività cui sono chiamati sono abilitati all'abbattimento degli animali.
- Altro personale volontario qualificato esterno previsto dalla normativa in vigore, individuato tra i cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA) contermini all'area protetta.

Per "Personale ausiliario esterno" o "Selecontrollore" s'intende il personale volontario formato attraverso corsi di abilitazione di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 del presente articolato. Il personale ausiliario esterno svolge in autonomia le mansioni affidate convenendo preventivamente con l'Ente di gestione ogni sua attività e spostamento. L'Ente di gestione garantisce il controllo delle operazioni sia con verifiche a campione sia con la presenza in servizio del proprio personale di vigilanza o concordando la presenza di personale di vigilanza d'altri Enti di gestione, delle Province o del CFS. Il personale ausiliario esterno presta la propria opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; allo stesso non è dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale; in particolari circostanze debitamente motivate l'Ente di gestione potrà prevedere un rimborso spese e/o una dotazione tecnica.

Per "altro personale volontario qualificato esterno" s'intende l'operatore volontario iscritto ad ATC/CA che, accompagnato dal personale di vigilanza dell'Ente di gestione, partecipa a titolo oneroso alle operazioni di controllo numerico svolte dal Parco ed a cui sono ceduti i capi abbattuti. Il personale qualificato volontario esterno opera sulla scorta di un "programma di cooperazione straordinario" pattuito con gli ATC/CA contermini ed integrato nel "Piano di gestione e controllo numerico" di cui al punto 1). Tale programma, volto al superamento di una situazione di particolare emergenza, definisce le modalità di collaborazione e gli oneri di partecipazione. Gli oneri non potranno essere inferiori al costo del personale impegnato nell'accompagnamento.

Il Personale ausiliario esterno ed il personale volontario qualificato esterno opera indossando indumenti ad alta visibilità.

L'Ente di gestione che vorrà avvalersi di personale ausiliario o di personale volontario qualificato esterno, dovrà:

- Individuare il personale volontario qualificato esterno tra gli iscritti ad ATC o CA contermini ed il personale ausiliario all'interno dell'albo regionale dei "Selecontrollori e Conduuttori di cane limiere e/o da traccia" istituito all'art. 3.2 del presente provvedimento. Tali soggetti sono autorizzati ad personam con Delibera del Consiglio Direttivo; contestualmente i soggetti sono autorizzati all'introduzione di armi in aree protette (ex art. 11 comma 3, lettera f, L. 394/1991);
- stipulare un'apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni che il personale esterno possa arrecare a persone o cose;
- stipulare, se non già posseduta ad altro titolo, un'apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali infortuni in cui possa incorrere il personale esterno nello svolgimento delle sue funzioni;
- dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento;
- far sottoscrivere al personale il relativo disciplinare deontologico predisposto con provvedimento amministrativo della Direzione;
- dotarsi di apposito registro ove tenere memoria della data e del luogo dell'intervento, dei partecipanti e dei capi abbattuti da ogni partecipante.

2.1) Corsi di abilitazione per "Selecontrollori" e per "Conduuttori di cane limiere e/o da traccia" tenuti dalla Regione Piemonte.

I corsi per "Selecontrollori" e "Conduuttori di cane limiere e/o da traccia" sono articolati in almeno 36 ore di lezione da svolgersi nell'arco di 2 mesi. Il piano di studi, integrato con le materie necessarie all'ottenimento della certificazione sanitaria di cui al Reg CE 853/2004, è strutturato in conformità a quanto indicato nelle "linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette" seconda edizione, quaderno di conservazione della natura n.34 edito dal Ministero dell'ambiente e ISPRA.

2.2) Corsi per Selecontrollore e Conduuttore di cane tenuti da Enti, Istituti, Associazioni diverse dalla Regione Piemonte - riconoscimenti ed equipollenze.

I corsi per personale ausiliario destinato ad operare all'interno di aree protette, tenuti da Enti o Istituti diversi dalla Regione Piemonte, previa istanza, se predisposti secondo i criteri di cui all'art. 2.1, sono riconosciuti dalla Direzione Ambiente.

L'equiparazione di attestati di abilitazione ottenuti in altre Regioni o avendo frequentato corsi non ancora riconosciuti ai sensi del presente articolo, avviene attraverso presentazione alla Direzione Ambiente dell'istanza d'equipollenza. La domanda, accompagnata da una nota d'interesse dell'Ente gestore del Parco Naturale ove il soggetto chiede di operare, è corredata (in copia conforme) dal certificato d'abilitazione e da documentazione ove siano chiaramente specificati: durata, programma, esami sostenuti e docenti del corso.

2.3) Albo regionale del personale ausiliario esterno addetto alle operazioni di controllo del cinghiale.

E' istituito presso la Direzione Ambiente l'Elenco regionale dei "Selecontrollori" e dei "Conduuttori di cane limiere e/o da traccia".

L'inserimento dei nominativi all'interno dell'Elenco avviene su istanza dei possessori dei titoli necessari.

Su segnalazione degli Enti è prevista la radiazione dall'Elenco:

- per violazione del disciplinare deontologico;
- per inattività protratta (meno di 5 giornate d'attività prestate negli ultimi 3 anni);
- per richiesta da parte del titolare;
- per decadenza dei requisiti.

2.4) Responsabile delle attività di gestione e controllo numerico del cinghiale

Ogni Ente di gestione individua, con atto amministrativo, un "Responsabile per le attività di gestione e controllo del cinghiale". Il ruolo di Responsabile può essere svolto da personale tecnico o di vigilanza dell'Ente o da personale di altro Ente di gestione delle aree della rete ecologica regionale (art. 2 L.R. 19/09), ovvero da consulenti esperti con la qualifica di laureato in scienze naturali, agrarie o forestali, in medicina veterinaria, biologi ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario in materia faunistica.

Il Responsabile svolge funzioni di referente nei confronti dell'Ente di gestione dell'area protetta e del Settore regionale competente. Gli sono attribuiti compiti di coordinamento per le attività di campo e per la raccolta dei dati; in particolare ad esso spetta l'organizzazione, la scelta delle tecniche e dei metodi di controllo più appropriate, l'individuazione e la gestione del personale (interno ed esterno) da impiegare per le operazioni.

3) GRUPPO DI LAVORO INTERPARCO PER IL COORDINAMENTO, SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DEL CINGHIALE

E' istituito, in seno alla Direzione Ambiente - Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette il gruppo di lavoro interparco (GdL) per il coordinamento, sviluppo ed implementazione delle attività di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiale. Il GdL valorizza le professionalità maturate all'interno delle aree protette in materia di gestione e controllo della fauna selvatica. Ha funzione propositiva, di sviluppo di nuove strategie d'intervento, di condivisione e scambio di informazioni, di monitoraggio delle attività.

Il GdL è composto da un massimo di 10 membri individuati tra i Responsabili degli Enti di gestione esperti in materia ed è coordinato da funzionari del Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette. E' data facoltà al GdL di svolgere le operazioni di controllo numerico del cinghiale presso qualsiasi Ente Parco regionale, previo consenso dello stesso, al solo fine di consentire interventi d'emergenza, ovvero sopperire ad eventuali intervenute carenze tecniche o di personale. Il personale del GdL che partecipa agli interventi è autorizzato dall'Ente di gestione presso il quale presta servizio.

Al fine di aggiornare la preparazione in merito alle tecniche di gestione e controllo del cinghiale, comprese le attività di monitoraggio e studio delle popolazioni, il GdL ed il Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette organizzano, per il personale tecnico e di vigilanza delle Aree protette incaricato delle operazioni di controllo, corsi di formazione ed aggiornamento.

Il GdL coadiuva gli Enti di gestione nella definizione programmatica di un modello gestionale della specie cinghiale al fine di contribuire all'adozione di azioni e strategie efficaci per il controllo dei danni e la raccolta dei dati scientifici.

4) MODALITA' TECNICHE DI INTERVENTO

Per il controllo diretto della popolazione di cinghiale sono previste le seguenti tecniche:

a) Interventi di controllo attuati tramite cattura dei cinghiali con sistemi di trappolaggio.

Comporta l'utilizzo di "gabbie" e di "recinti" (chiusini) con scatto automatico o semiautomatico. La gestione ed il controllo delle trappole (escluso l'abbattimento degli animali catturati) può essere affidata al personale di cui all'articolo 2 e, previa sottoscrizione di disciplinare d'uso, ai proprietari o conduttori di fondi agricoli, o ad altro personale esterno.

b) Interventi di controllo con carabina ed ottica di puntamento da appostamento fisso o temporaneo.

Comporta l'utilizzo di strutture posizionate a livello del terreno (anche da autovettura attrezzata) o sopraelevate (altane). E' consentita l'attività di foraggiamento ai fini attrattivi nei siti interessati e l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni.

c) Interventi di controllo alla cerca, con automezzo e utilizzo di fonti luminose e tiro con carabina ed ottica di puntamento.

Può essere previsto in caso di particolari e motivata necessità in contesti ambientali idonei, ed in presenza del personale di vigilanza dell'Ente di gestione.

d) Interventi di controllo con la tecnica della girata.

I cani, al fine di assicurare la correttezza tecnica, la sicurezza e l'efficacia delle operazioni, devono essere abilitati in prove di lavoro per cane limiere valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abilitato per prove di lavoro per cane "limiere".

e) Interventi in aree sottoposte a servitù militari

Nelle aree sottoposte a servitù militare il CO.MI.PA (Comitato Misto Paritetico), può proporre all'Ente gestore dell'area protetta eventuali ulteriori modalità operative e tecniche di intervento. L'attuazione delle eventuali misure in deroga al presente articolato avviene previo consenso della Direzione Ambiente.

I prelievi possono essere effettuati lungo tutto il periodo di durata del Piano, in ogni giorno della settimana per tutto l'anno, anche su terreno coperto da neve, in qualsiasi ora del giorno e, per gli interventi di cui ai punti a) b) e d) anche della notte.

Vengono fatti salvi eventuali diritti di proprietà esistenti su fondi chiusi o aree demaniali civili o militari, per via dei quali verranno stabiliti specifici accordi operativi.

4.2) Adempimenti relativi all'abbattimento dei capi.

Per ogni intervento di prelievo e/o recupero è compilato il "Verbale d'avvenuto abbattimento" in carta copiativa progressivamente numerata, firmato dall'abbattitore. Il verbale è controfirmato (anche successivamente) dal Responsabile delle operazioni di cui al punto 2.4, o da altro personale dell'Ente da lui incaricato, o previo accordo, da personale di vigilanza di altri Enti di gestione, delle Province o del CFS.

Al capo abbattuto è apposta una marca identificativa numerata e inamovibile associata al verbale.

I dati devono essere inviati alla Direzione Ambiente e trasmessi alla Banca Dati Faunistica dell'Osservatorio Regionale (Ofauna).

4.3) Modalità per il controllo indiretto dei danni da cinghiale

Con l'obiettivo di ottimizzare la difesa degli ambienti tutelati e delle colture agricole, gli Enti di gestione delle Aree Protette, qualora il territorio ne consenta l'impiego, si dotano di recinzioni elettrificate o di reti metalliche atte a dissuadere il passaggio degli animali; ovvero prevedono un fondo per l'erogazione di un contributo economico ai conduttori o proprietari dei terreni interessati dai danni da fauna selvatica per l'acquisto delle recinzioni elettrificate. Le attrezzature di proprietà dell'Ente di gestione potranno essere cedute, a discrezione dell'Ente stesso, in prestito d'uso a proprietari o conduttori di fondi danneggiati, posti all'interno dei territori di competenza dell'Area protetta.

4.4) Recupero animali feriti

Gli animali feriti durante le operazioni di controllo devono essere rintracciati da conduttori abilitati avvalendosi di cani limiere e/o da traccia abilitati E.N.C.I..

La ricerca di animali feriti durante l'attività venatoria, o interventi di controllo esterno, e sconfinati all'interno delle Aree protette deve svolgersi avvalendosi di cani abilitati ed in presenza di personale di vigilanza dell'Ente di gestione.

5) STRUMENTI DI INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 36/1989, si possono utilizzare i mezzi e le armi ritenuti più idonei allo scopo. Per quanto riguarda le armi da fuoco da impiegare nelle tecniche di controllo si specifica quanto segue:

- L'abbattimento da appostamento si opera con l'utilizzo di arma a canna rigata munita di ottica di puntamento, di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice, con palla di peso non inferiore a 150 grs.
- L'abbattimento in girata si opera con l'utilizzo di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore a 12 mm con munizione a palla asciutta, o con l'utilizzo di carabina di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice, con palla di peso non inferiore a 150 grs.
- L'abbattimento di animale inabilitato (ferito, investito, preso al laccio, in recinto, in gabbia o altro) è operato da parte del personale di vigilanza dell'Ente con le armi in dotazione, o da altro personale di cui al punto 2) a tal scopo individuato dal Responsabile delle operazioni di controllo del cinghiale.

Qualora tecnicamente possibile, gli Enti gestori ed il personale ausiliario si dotano di munizionamento a ridotto o nullo contenuto in piombo.

6) MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI CAPI ABBATTUTI

Tutti i capi abbattuti sono a disposizione dell'Ente di gestione che, in conformità con le normative igienico sanitarie in vigore, ne stabilisce la destinazione. I cinghiali abbattuti possono essere:

- conferiti presso un centro di lavorazione della selvaggina;
- conferiti presso un centro per il trattamento e lo smaltimento delle carcasse riconosciuto ai sensi del Reg. CE/177472002, ad un inceneritore o ad una discarica autorizzata;
- conservati presso l'Ente di gestione a scopo scientifico, didattico ed espositivo;
- ceduti, tutti o in parte, per un massimo di 5 capi annui cadauno, a personale ausiliario esterno o coinvolto nelle campagne di abbattimento per uso privato domestico, vietandone la commercializzazione;
- conferiti ad Associazioni ONLUS o altri Istituti senza fini di lucro, previa verifica sanitaria;
- trattati presso strutture dell'Ente o di altro Ente di gestione delle aree della rete ecologica regionale (art. 2 L.R. 19/09).

La - Direzione Ambiente in collaborazione con le Strutture competenti, e/o le Province competenti per territorio, organizza corsi di formazione ai fini della certificazione sanitaria di cui al Reg. CE 853/04.

Il personale di vigilanza di cui al paragrafo 3.1, rientrando nella categoria di "personale formato" ai sensi del REG. CE 853/04, potrà in casi di particolare e motivata necessità, previa redazione d'opportuna certificazione sanitaria, disporre l'interramento delle viscere dell'animale abbattuto. Le viscere dovranno essere interrate o abbandonate in zone idonee evitando la dispersione di liquidi organici in corsi d'acqua e zone umide. La certificazione è univocamente collegata alla carcassa tramite trascrizione del numero della marca d'identificazione.

E' cura dell'Ente gestore tenere memoria e monitorare le aree di seppellimento.

I capi ceduti al personale esterno sono destinati ad esclusivo uso personale domestico e non possono essere commercializzati. E' fatto obbligo di sottoporre il capo a controllo sanitario per la ricerca di *Trichinella spp* attraverso il conferimento all'ASL competente per territorio della lingua del capo abbattuto unitamente a copia del verbale di abbattimento.

Le carcasse destinate ad un centro di lavorazione della selvaggina possono essere trasferite in un primo momento in un "centro di sosta o centro di raccolta", proprio o di altro Ente, funzionale al luogo dell'abbattimento (registrato secondo le modalità previste dalla DGR. n° 79-7605 del 26/11/2007 dell'Assessorato Sanità e tutela della salute – Direzione Sanità). Il centro di sosta dovrà garantire il mantenimento delle carcasse a temperatura inferiore ai 7 gradi.

Il trasporto delle carcasse, nel caso in cui il centro di sosta o il centro di lavorazione della selvaggina sia raggiungibile in tempi brevi, può essere effettuato con automezzi con o senza cassone, muniti di teli in PVC o materiale simile, lavabile e disinfettabile atto a non consentire la dispersione dei liquidi. Le carcasse non devono essere accatastate né avvolte in sacchi di nylon.

Ulteriori modalità di smaltimento potranno essere individuate tramite provvedimento della Giunta dell'Ente di Gestione previo parere favorevole, espresso con atto amministrativo, della Direzione Ambiente.

7) DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

La Direzione Ambiente con proprio provvedimento definisce l'articolazione dei corsi per il personale ausiliario, gli argomenti trattati e le modalità di esame, adotta la modulistica, i programmi e i disciplinari richiamati negli articoli della presente disposizione.